

Deliberazione della Giunta Regionale 15 dicembre 2025, n. 16-2002

Regio decreto n. 523/1904. Legge regionale n. 44/2000. Aggiornamento dei criteri e delle modalità operative per l'esercizio delle funzioni di polizia idraulica, con riferimento alla Parte I "Campo di applicazione ed esercizio delle funzioni di polizia idraulica" ed alla Parte IV "La valutazione di compatibilità idraulica" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 79-10137 del 21 ...



Seduta N° 130

Adunanza 15 DICEMBRE 2025

Il giorno 15 del mese di dicembre duemilaventicinque alle ore 10:35 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Paola D'Amato nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Andrea TRONZANO

DGR 16-2002/2025/XII

OGGETTO:

Regio decreto n. 523/1904. Legge regionale n. 44/2000. Aggiornamento dei criteri e delle modalità operative per l'esercizio delle funzioni di polizia idraulica, con riferimento alla Parte I "Campo di applicazione ed esercizio delle funzioni di polizia idraulica" ed alla Parte IV "La valutazione di compatibilità idraulica" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 79-10137 del 21 luglio 2003.

A relazione di: Gabusi

Premesso che:

il regio decreto n. 523/1904 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche delle quarte e quinte categorie") ha stabilito norme organiche per la regolamentazione e la gestione delle acque pubbliche e delle opere connesse;

l'articolo 59, comma 1, lettera d), punto 2), della legge regionale n. 44/2000 include la polizia idraulica, di cui al suddetto regio decreto, tra le funzioni amministrative di competenza della Regione Piemonte, in quanto richiedono l'unitario esercizio a livello regionale;

la D.G.R. 24-29243 del 31 gennaio 2000 ha istituito un gruppo di lavoro, costituito da funzionari regionali designati dalle allora Direzioni Difesa del suolo e Opere pubbliche (ora Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica), per la definizione di criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni di polizia idraulica, demandando ad esso, altresì, la definizione delle condizioni transitorie di esercizio delle opere inadeguate ai sensi del punto 3.3.2 della deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino n. 2/99 del 11 maggio 1999 e stabilendo che le risultanze delle sue attività fossero recepite con successivo provvedimento della Giunta regionale;

con la D.G.R. 79-10137 del 21 luglio 2003 è stato stabilito, in conformità al sopra richiamato provvedimento, di prendere atto del documento "Analisi delle problematiche connesse all'esercizio

delle funzioni di polizia idraulica di cui al R.D. n. 523/1904 a supporto della definizione di criteri e modalità operative”, quale esito delle attività del suddetto gruppo di lavoro, disponendone la trasmissione all’autorità di bacino del fiume Po ed all’Agenzia Interregionale del fiume Po al fine di acquisirne in merito pareri, eventuali osservazioni e proposte;

tale documento era organizzato per argomenti:

- Parte I “Campo di applicazione ed esercizio delle funzioni di polizia idraulica”;
- Parte II -”Gli atti”;
- Parte III “Formulario degli atti”;
- Parte IV “La valutazione di compatibilità idraulica”.

Dato atto che la Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica:

- ha appurato che, tenuto conto che il suddetto documento ha rappresentato l’atto di indirizzo per le attività istituzionali dei Settori Tecnici regionali, a 20 anni dalla sua adozione, risulta necessario un aggiornamento non soltanto in considerazione delle nuove disposizioni normative intervenute, ma anche per approfondire alcune problematiche, rilevate nelle attività svolte dai Settori tecnici, e che non hanno trovato immediata e facile risoluzione dalla lettura del documento e che hanno portato, talvolta, ad interpretazioni differenti, anche all’interno del medesimo Settore;

- con nota prot. n. 11014 del 10 marzo 2023 ha costituito un gruppo di lavoro intersettoriale, coordinato dal Settore Attività giuridica e amministrativa e composto dai funzionari di quest’ultimo e dei Settori Tecnici della medesima Direzione, chiedendo a ciascun Settore, in ragione delle proprie competenze e delle funzioni attribuite in materia, di fornire il proprio contributo per la definizione di una proposta di aggiornamento del citato documento.

Dato atto, inoltre, che, nel corso degli incontri del gruppo di lavoro, tenuti nel 2023-2024:

- è stata presa in esame la Parte I del documento, che, a seguito di quanto emerso e anche sulla base delle relazioni dei singoli Settori Tecnici (agli atti del Settore Attività giuridica e amministrativa), è stata integrata, approfondendo i seguenti aspetti ritenuti prioritari:

- campo di applicazione del r.d. 523/1904;
- fasce di rispetto di cui alla lettera f) dell’articolo 96 del r.d. 523/1904;
- interventi e lavori svolti a seguito di ordinanza sindacale;
- è stata aggiornata la Parte IV relativamente agli aspetti normativi per la compatibilità idraulica dei ponti nuovi ed esistenti;
- tenuto conto che l’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), in quanto autorità idraulica nell’ambito territoriale della Regione Piemonte rispetto ai tratti di corsi d’acqua di propria competenza, dovrà recepire tale documento, è stata inviata, con la nota prot. n. 21287 del 8 maggio 2025, una bozza del documento aggiornato come sopra rappresentato, al fine di acquisire eventuali osservazioni e proposte.

Preso atto che l’AIPO con nota prot. n. 28031 del 23 giugno 2025 ha trasmesso proprie osservazioni.

Dato atto che la Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica ha provveduto a recepirle nel testo, introducendo apposite integrazioni.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di mero indirizzo procedurale ed operativo.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale unanime

delibera

di aggiornare i criteri e le modalità operative per l’esercizio delle funzioni di polizia idraulica ai

sensi del r.d. 523/1904 e dell'articolo 59, comma 1, lettera d), punto 2), della l.r. 44/2000, con riferimento alla Parte I "Campo di applicazione ed esercizio delle funzioni di polizia idraulica" ed alla Parte IV "La valutazione di compatibilità idraulica", di cui alla D.G.R. 79-10137 del 28 luglio 2003, come riportato nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e stabilendo che:

- gli indirizzi ed i criteri, di cui al presente provvedimento, trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2026;
- i procedimenti amministrativi che risultino avviati ed in corso alla data del 31 dicembre 2025 continuino ad essere disciplinati dalle disposizioni previgenti fino alla loro conclusione;

di trasmettere all'AIPO la presente deliberazione per la relativa presa d'atto da parte del Comitato di Indirizzo dell'Agenzia;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 12 del D.lgs n.33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-2002-2025-All_1-08_Alleg_PoliziaIdraulicadoc.pdf

1.



Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Aggiornamento degli indirizzi e dei criteri per le funzioni di polizia idraulica contenuti nell'allegato della D.G.R. 79-10137 del 28 luglio 2003, con riferimento alla Parte I e Parte IV

Premessa.

Il presente aggiornamento degli indirizzi e dei criteri per le funzioni di polizia idraulica si rende necessario a vent'anni di distanza dall'approvazione del documento originale, avvenuta con la D.G.R. 79-10137 del 21 luglio 2003.

Il documento, denominato "Analisi delle problematiche connesse all'esercizio delle funzioni di polizia idraulica di cui al r.d. 523/1904" e organizzato in quattro Parti (tra cui la Parte I sul Campo di applicazione e la Parte IV sulla Compatibilità idraulica), ha rappresentato un essenziale atto di indirizzo per le attività istituzionali delle Autorità idrauliche regionali (Settori Tecnici regionali e AIPO, per i rispettivi ambiti di competenza).

Il presente aggiornamento si è reso indispensabile per due motivi principali:

1. l'esigenza di recepire le nuove disposizioni normative intervenute nel tempo.
2. la necessità di risolvere incertezze interpretative e approfondire specifiche problematiche operative emerse nelle Autorità idrauliche (Settori Tecnici regionali e AIPO), garantendo uniformità applicativa.

A tal fine, è stato costituito un Gruppo di Lavoro intersettoriale che ha portato a significative integrazioni e aggiornamenti, concentrandosi in particolare sulla Parte I (approfondendo il campo di applicazione del r.d. 523/1904, le fasce di rispetto e gli interventi post-ordinanza sindacale) e sulla Parte IV (aggiornando gli aspetti normativi relativi alla compatibilità idraulica dei ponti).

Il processo di revisione ha incluso l'acquisizione e la parziale ricezione delle osservazioni tecniche trasmesse dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), in quanto Autorità Idraulica sul reticolo di competenza.

1. Campo di applicazione del r.d. 523/1904.

Per quanto concerne il campo di applicazione si conferma che il r.d. 523/1904 si applica a tutti i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, nonché a quelli appartenenti al demanio ancorché non iscritti nei predetti elenchi, come da circolare del Presidente della Giunta n.14/LAP/PET dell'8 ottobre 1998.

Ai sensi dell'articolo 93 del regio decreto n. 523 del 1904¹, i disposti di tale decreto si applicano ai *"[...] fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale [...]"*.

¹ ART. 93 – R.D 523/1904

Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa.
Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti.

Risulta necessario quindi classificare i canali presenti sul territorio regionale per chiarire le competenze dell'Autorità idraulica (Settori Tecnici o AIPO), anche alla luce del regio decreto n. 368 del 1904 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi.

Ai sensi della legge regionale n. 21/1999 "*Norme in materia di bonifica e d'irrigazione*" risulta che esistono sia i canali demaniali di irrigazione (articolo 50), che sono stati trasferiti dallo Stato al patrimonio della Regione e dati in gestione ai consorzi, che i consorzi di irrigazione costituiti ai sensi dell'articolo 71 del regio decreto 215/1933 o riconosciuti con apposito provvedimento, sui quali si applica l'art.46, comma 2, della legge regionale n. 21/1999.

I canali possono essere così classificati:

a) canali gestiti da un consorzio di bonifica/irrigazione; in questa categoria rientrano anche i canali demaniali di irrigazione trasferiti al patrimonio della Regione Piemonte e dati in gestione ai consorzi;

b) canali privi di consorzio di gestione o privi di titolare di concessione di derivazione;

c) canali non rientranti nelle precedenti tipologie iscritti nell'elenco delle acque pubbliche o con sedime riconducibile al Demanio pubblico dello Stato - Ramo idrico;

Per la tipologia a) non trova applicazione il regio decreto n. 523 del 1904 ma residua la competenza dell'articolo 136 del regio decreto n. 368 del 1904² (conforme avviso).

Per la tipologia b), dal combinato disposto degli articoli 28 e 30 del regio decreto 1775/1933³ e dell'articolo 33 del regolamento regionale n. 10/R/2003⁴, trova applicazione il regio decreto 523/1904 solo nel caso di canale riconducibile al Demanio pubblico dello Stato – Ramo idrico, condizione verificata qualora si ravvisino entrambe le condizioni: funzione idraulica di pubblico generale interesse e sedime demaniale.

Per la tipologia c) trova applicazione il regio decreto 523/1904.

2 Art. 136 – r.d. 368/1904

Le concessioni e le licenze necessarie per i lavori atti o fatti di cui all'articolo 134 sono date, su conforme avviso del Genio civile:
[...]

3 Art. 28 – r.d. 1775/1933

Nelle grandi derivazioni ad uso potabile, d'irrigazione o bonifica, qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, al concessionario è rinnovata la concessione, con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua si rendessero necessarie.

[...]

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza o rinuncia, passano in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione principali ed accessorie, i canali adduttori dell'acqua, gli impianti di sollevamento e di depurazione, le condotte principali dell'acqua potabile fino alla camera di carico o di distribuzione compresa, i canali principali di irrigazione e i canali e le condotte di scarico.

Art. 30 – r.d. 1775/1933

Le concessioni di piccole derivazioni, al loro termine, sono rinnovate in conformità dell'art. 28 e, in mancanza di rinnovazione, lo Stato ha il diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite nell'alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d'acqua o di obbligare il concessionario a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori necessari per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

4 Art. 33 - Regolamento regionale 10/R/2003

1. Nel caso in cui si verifichi una delle fattispecie previste dall'articolo 32 l'autorità concedente dispone di norma l'esecuzione degli adempimenti di cui all'allegato E per il ripristino dei luoghi e la rimozione a cura e spese del concessionario delle opere della derivazione, comprensive di quelle costruite nell'alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d'acqua, unitamente a tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione principali ed accessorie, le condotte e i canali adduttori dell'acqua, gli impianti di sollevamento e di depurazione, le condotte principali dell'acqua potabile fino alla camera di carico o di distribuzione compresa, i canali principali di irrigazione e i canali e le condotte di restituzione.

[...]

5. Qualora per ragioni idrauliche, sentita la competente autorità, o di pubblico interesse, l'autorità concedente non ritenga opportuno obbligare il concessionario alla rimozione delle opere di cui al comma 1, trasmette parere motivato all'Agenzia del Demanio ai fini della decisione in ordine all'acquisizione al demanio idrico delle opere stesse o al loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti.

2. Fasce di rispetto di cui alla lettera f) dell'articolo 96 del regio decreto n. 523 del 1904.

Il primo aspetto da chiarire è definire il limite/punto geometrico dal quale misurare le distanze per l'individuazione delle fasce di rispetto.

Dirimente è la sentenza della Cassazione n. 2492 del 24 settembre 1960 che riporta l'interpretazione dell'articolo 96 *"il divieto di costruzioni o di piantagioni sancito dall'art. 96 lettera f del T.U. sulle Opere idrauliche, sussiste anche nei tratti di fiumi non navigabili che difettano di argini e per argini deve intendersi il ciglio, cioè il punto di demarcazione tra il corso normale del fiume e la terra ferma"*.

Quando non è facilmente o univocamente identificabile il ciglio di sponda a causa della geometria dell'alveo è necessario applicare le modalità riportate nelle normative di settore esistenti, come di seguito riportato.

L'allegato 3 "Metodo di delimitazione delle fasce fluviali" del vigente Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) riporta le seguenti definizioni:

- Ciglio di sponda: punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata, per i corsi d'acqua non arginati.

- Alveo inciso o alveo attivo: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene più gravose. In conformità alla circolare n. 780 del 28.2.1907 del Ministero LL.PP., il limite dell'alveo appartenente al demanio pubblico ai sensi dell'art. 822 del Codice Civile viene determinato in base al livello corrispondente alla portata di piena ordinaria.

- Piena ordinaria: livello o portata di piena in una sezione di un corso d'acqua che, rispetto alla serie storica dei massimi livelli o delle massime portate annuali verificatisi nella stessa sezione, è uguagliata o superata nel 75% dei casi (da "Memorie e studi idrografici", Ministero LL.PP., Consiglio Superiore LL.PP., Servizio Idrografico, 1928).

Per quanto riguarda la piena ordinaria esistono altre definizioni legate ai tempi di ritorno (5/10 anni).

L'identificazione del ciglio di sponda mediante la determinazione della quota di piena ordinaria è da applicarsi solo in via residuale e solo nei casi complessi per i quali non è identificabile con certezza la quota più elevata.

L'articolo 96 del regio decreto n. 523 del 1904 elenca i lavori e gli atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese:

- *"f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi"*;

Ai sensi dell'articolo 93 del regio decreto n. 523 del 1904 (*"Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa"*), deve essere autorizzato ciò che interferisce con il normale deflusso del corso d'acqua. Quindi i lavori e gli interventi nelle fasce di rispetto, se non espressamente vietati, non sono soggetti ad autorizzazione idraulica ma solo ad un parere di compatibilità idraulica se previsto dalle norme del PAI. In tali fasce vigono, in ogni caso, le norme urbanistiche del PRGC.

L'applicazione decennale delle disposizioni di tale articolo permette di elaborare un'interpretazione, da valutare caso per caso, delle definizioni e degli interventi ammessi nelle fasce di rispetto, in assenza di argini e relativi accessori:

- per *scavi* si intendono le operazioni che alterano la morfologia del terreno in maniera permanente, non sono da considerare le semplici regolarizzazioni del piano campagna;
- per *fabbriche* è possibile escludere i pozzetti a tergo di opere stabili di difesa idraulica in particolare nelle zone antropizzate;
- per la salvaguardia della pubblica incolumità, ritenuta prioritaria, nelle aree di uso pubblico o di pertinenza di opere pubbliche è possibile andare in deroga ai quattro metri nel caso di *recinzioni/parapetti permeabili idraulicamente* qualora svolgano funzioni di protezione e salvaguardia della sicurezza dai rischi di accidentale caduta nel corso d'acqua;
- fatta salva la possibilità di cui al caso precedente, le *recinzioni permeabili idraulicamente* in quanto assimilate alle piantagioni possono essere ubicate dai quattro metri dal ciglio di sponda; diversamente, è da rispettare la fascia dei dieci metri.

3. Interventi e lavori svolti a seguito di ordinanza sindacale

L'articolo 93 del regio decreto n. 523 del 1904 prevede che *“Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa”*.

Nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, con le Ordinanze del Capo Dipartimento di Protezione Civile può essere prevista la deroga al regio decreto n. 523 del 1904. Tale deroga rappresenta una possibilità e non un obbligo e comunque deve essere motivata.

A seguito dell'emanazione di ordinanza sindacale contingibile e urgente ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000 possono essere realizzate opere in assenza di una preventiva autorizzazione. Tale possibilità non fa in ogni caso venir meno le disposizioni di cui all'articolo 93 con i relativi divieti.

Tali provvedimenti non hanno alcuna valenza idraulica e, quindi, il Sindaco non può sostituirsi all'autorità idraulica ma agisce come autorità di protezione civile a livello comunale (articolo 6, comma 1, del Codice della Protezione Civile) al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza.

A seguito dell'emanazione dell'ordinanza, si possono verificare 3 casi:

- a) interventi di somma urgenza per la manutenzione dell'alveo (interventi non strutturali quali risagomature, taglio piante, ...);
- b) interventi di ripristino di opere già autorizzate;
- c) realizzazione di nuove opere (es. scogliere, soglie,).

Nel caso c) occorre obbligatoriamente che venga rilasciato dall'autorità idraulica un provvedimento con il quale:

- si autorizza il mantenimento delle opere e si individua il soggetto che sarà obbligato a realizzare gli eventuali futuri interventi di manutenzione delle opere medesime

oppure

- si ordina l'adeguamento delle opere realizzate o la messa in pristino dello stato dei luoghi, se le opere sono ritenute incompatibili dal punto di vista idraulico.

Al fine di evitare successivi provvedimenti di adeguamento o demolizione, possono essere messe in pratica le seguenti procedure:

- un sopralluogo congiunto Comune/Autorità idraulica, nel quale si concordano i lavori urgenti che dovranno essere ben dettagliati nell'ordinanza sindacale;
- richiesta preventiva dell'autorizzazione idraulica (eventualmente in corso d'opera) considerato che, nel caso di nuove opere, la loro realizzazione richiede una progettazione corredata dai relativi elaborati tecnici necessari per la definizione delle opere stesse. Tale progettazione implica un intervallo di tempo che risulta compatibile con i tempi previsti per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione idraulica.

4. Aspetti normativi per la compatibilità idraulica dei ponti nuovi ed esistenti (luce > 6 metri)

I riferimenti normativi vigenti, riferiti alla compatibilità idraulica degli attraversamenti dei corsi d'acqua (ponti), sono entrati in vigore dopo la stesura del documento di indirizzo del 2003 (D.G.R. 79-10137/2003) e pertanto è opportuno aggiornare i richiami normativi con quelli attuali:

- Direttiva di Piano n°4 del PAI *“Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B”* approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 2 dell'11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006;

- Nuove Norme Tecniche per le costruzioni 2018 - DM Infrastrutture 17 gennaio 2018 e Circolare 21 gennaio 2019 n. 7/C.S.LL.PP. – Capitolo n. 5;

- Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 5 del 17 dicembre 2015, Parte Prima dell'Allegato *“Progetto di variante alle Norme di Attuazione del PAI e del PAI Delta”*;

- Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti – allegate al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 54/2022, espresso dall'Assemblea Generale il 10/06/2022 e adottate con D.M. 204 del 01/07/2022.

In particolare si segnalano i seguenti aspetti:

- la Direttiva n. 4 ha definito ponte un manufatto di attraversamento con luce netta complessiva superiore a 6 m e ha, inoltre, introdotto l'esercizio transitorio nel caso di ponti esistenti non compatibili idraulicamente (cfr. 3.3.2);

- le NTC 2018, paragrafo 5.1.2.3 “Compatibilità idraulica”, hanno modificato il franco idraulico di sicurezza da applicare nelle verifiche dei ponti, definendolo come “la distanza tra la quota liquida di progetto immediatamente a monte del ponte e l'intradosso delle strutture”. Tale distanza deve essere assunta non inferiore a 1,50 metri;

- per le tombature, intendendo per tombino un manufatto totalmente rivestito in sezione, eventualmente suddiviso in più canne, in grado di condurre complessivamente portate fino a 50 mc/s, la Circolare esplicativa delle NTC prevede deroghe alla necessità di rispettare il franco idraulico indicato, semplificando così le verifiche in particolari situazioni progettuali. Tuttavia, è fondamentale che le condizioni di compatibilità idraulica siano valutate caso per caso, considerando gli effetti locali e globali sull'assetto idraulico del corso d'acqua;

- le linee guida del C.S.LL.PP. (parere n. 54/2022) hanno definito nuovamente i ponti ed i viadotti nel paragrafo 1.1 *“... ove per ponti e viadotti si intendono le costruzioni, aventi luce complessiva superiore ai 6,0 m...”*.

Ai sensi delle summenzionate norme, la realizzazione di nuovi ponti è soggetta al rispetto delle prescrizioni, in termini di portata e franco di sicurezza, contenute nelle medesime disposizioni normative.

Per la regolarizzazione dei ponti esistenti (non soggetti a demolizione) è necessario un provvedimento al mantenimento dell'opera, qualora la verifica di compatibilità idraulica sia adeguata, o un provvedimento all'esercizio transitorio con relative condizioni (CET)⁵ nel caso di compatibilità idraulica inadeguata.

5 3.3.2. Condizioni di esercizio transitorio per i ponti esistenti - Direttiva di Piano n°4 del PAI *“Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B”*